DI MARZO. Se consideriamo la questione giuridica, credo che si arrivi facilmente alla soluzione, solo che la questione stessa si ponga nei suoi veri termini. C'è un principio il quale informa il congegno elettorale nella legge politica vigente ed è questo: che per il deputato che viene a mancare non è possibile la sostituzione; di guisa che al compianto onorevole Matteotti, in quello che sarebbe il suo Collegio, non sarebbe possibile la sostituzione di altri. Non potremmo all'onorevole Matteotti sostituire due persone, in quanto che il numero dei deputati appartenenti a questa legislatura verrebbe ad essere accresciuto di uno, di quello che sarebbe il sostituto dell'onorevole Matteotti.

D'ALESSIO FRANCESCO. Faccia l'ipotesi di coloro che aspettano l'opzione.

DI MARZO. È questo il punto di partenza per decidere la questione. Tutto sta nell'interpretare l'articolo 100, nel caso appunto speciale.

Si tratta di una mancata opzione, non per volontà di colui che doveva farla ma per la morte della persona. Ora se consideriamo quali sono i criteri che stanno a base dell'articolo 100, in materia appunto di opzione, vediamo che sono possibili soltanto due cose: o una manifestazione di volontà, oppure il sorteggio. In mancanza della manifestazione di volontà, non si dica che il sorteggio in questo caso verrebbe ad essere una punizione per negligenza del deputato. Anzitutto si potrebbe dire che l'espressione della legge, nell'elasticità insita in ciascuna legge, abbia assunto un significato suo proprio a prescindere dalla volontà stessa di colui al quale l'articolo si riferisce, di guisa che quella espressione debba valere in ogni caso in cui la opzione non sia possibile. Ma anche ove questa interpretazione sembrasse troppo sottile, si potrebbe dire che il ricorso a questa parte dell'articolo 100 dovrebbe esserevi per il principio di analogia. Si tratta di un caso in cui l'analogia verrebbe giustamente invocata.

In sostanza la sostituzione di due persone al compianto onorevole Matteotti verrebbe a significare che in due Collegi vi sarebbero stati tre deputati, perchè si verrebbe quasi a negare che l'onorevol Matteotti fosse stato deputato di uno di quei due Collegi.

Quindi ritengo che si debba tener conto strettamente dei principi fissati all'articolo 100.

Ma, dobbiamo anche tener conto d'altra parte delle ragioni di ordine sentimentale, e poichè non abbiamo potuto conoscere la volontà del nostro povero collega, in queste condizioni io credo che si possa passar sopra all'interpretazione strettamente giuridica, *summum jus summa iniuria*, ed accettare la proposta dell'onorevole Casertano.

Per concludere, tenendo ferma l'interpretazione dell'articolo 100 per quanto riguarda la parte giuridica, non vi sarebbe modo di regolarsi diversamente; se poi si vuole adottare una deliberazione politica, allora non mi sentirei di poter seguire la questione in quel campo.

TUMEDEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUMEDEI. Io mi permetto di far presente agli onorevoli colleghi un'osservazione che esorbita anche dal caso specifico che stiamo discutendo.

In regime di collegio uninominale, la sostituzione dei deputati che vengono a mancare avviene semplicemente e automaticamente: si riconvoca il collegio; il che del resto non è uno dei pregi minori di quel sistema.

Col sistema dello scrutinio di lista che abbiamo applicato fino alle ultime elezioni, vi era ancora nel testo stesso della legge la possibilità della sostituzione dei deputati venuti a mancare, e questa era in doppio senso: anzitutto perchè si ammetteva dentro l'anno dalle elezioni la sostituzione del deputato venuto a mancare col deputato che immediatamente lo seguiva in graduatoria; in secondo luogo perchè, quando un quinto della rappresentanza complessiva eletta dalla circoscrizione veniva a mancare, era prevista anche la possibilità della convocazione di quella circoscrizione.

Col sistema nuovo non vi è più possibilità di sostituzione.

Se anche – per un'ipotesi puramente accademica – una parte rilevante di deputati venisse a mancare, la legge non provvede in nessuna maniera alla possibilità di sostituzione.

Onorevoli colleghi. Data questa che è evidentemente una lacuna della legge, noi possiamo considerarci autorizzati un po' a riferirci alla legge passata, e un po' a superare quelle considerazioni di ordine esclusivamente giuridico, alle quali io, anche più degli altri, per la mia professione e per il mio temperamento mentale, soglio rimanere strettamente aderente.

Mi permetto di ricordare alla Camera che in questa materia di eleggibilità si è proceduto molte volte con criteri di opportu-